

(Codice interno: 394475)

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2019, n. 17

Legge per la cultura.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

TITOLO I**Disposizioni generali e di programmazione****CAPO I****Disposizioni generali****Art. 1****Oggetto.**

1. La presente legge, nel rispetto dell'ordinamento europeo, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dell'articolo 8, commi 3 e 4 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni, di seguito definito Codice, disciplina gli interventi della Regione del Veneto in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali e di spettacolo.

Art. 2**Principi.**

1. La Regione del Veneto riconosce la cultura come diritto e risorsa fondamentale per la crescita umana, per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, per la promozione dei diritti umani, del dialogo tra le persone e della qualità della vita.

2. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di cultura la Regione si attiene ai seguenti principi:

- a) libertà e pluralismo culturale;
- b) partecipazione della comunità regionale alla elaborazione delle politiche culturali;
- c) riconoscimento dell'iniziativa dei cittadini singoli e associati e della partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla vita artistica e culturale della regione;
- d) riconoscimento del ruolo dei diversi livelli di governo territoriale;
- e) sostenibilità economica degli interventi pubblici per la cultura, intesa come valutazione obiettiva dell'impatto economico degli investimenti;
- f) riconoscimento della specificità del patrimonio culturale veneto e del territorio e valorizzazione dell'identità locale;
- g) riconoscimento della particolare rilevanza dei beni culturali di interesse religioso nel contesto del patrimonio culturale regionale e della identità locale;
- h) raccordo delle politiche culturali con le politiche in materia di istruzione, formazione, turismo, ambiente, territorio, industria, attività produttive e innovazione, anche al fine di promuovere la traduzione, la rielaborazione creativa e la trasferibilità dei valori culturali verso il sistema economico produttivo;

- i) valorizzazione della creatività giovanile e promozione dell'accesso ai beni e alle attività culturali da parte dei giovani;
- l) promozione della fruizione completa e autonoma dell'offerta culturale per le persone con disabilità, al fine di garantire i servizi a condizioni di parità tra tutti i cittadini;
- m) promozione e coordinamento - anche attraverso azioni formative e informative - all'accesso ai programmi della Unione europea e ai fondi diretti e indiretti della Unione europea.

Art. 3
Finalità.

1. La Regione del Veneto, avvalendosi degli strumenti indicati nella presente legge, persegue le seguenti finalità:
- a) la qualità dei servizi e delle produzioni culturali, anche attraverso il rispetto degli standard individuati e degli ambiti territoriali ottimali identificati;
 - b) la valorizzazione, la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Veneto, ivi incluso il paesaggio e il patrimonio diffuso, con particolare riguardo al patrimonio di eccellenza e a quello che connota il territorio veneto;
 - c) la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale di interesse religioso, quale significativa testimonianza della storia, dell'evoluzione artistica e della identità e delle radici cristiane del territorio;
 - d) la valorizzazione delle diverse culture espressione della storia, delle tradizioni e del patrimonio linguistico delle comunità locali del Veneto e delle comunità venete nel mondo;
 - e) il riconoscimento del ruolo della cultura nelle strategie di politica di sviluppo;
 - f) lo sviluppo di una progettualità culturale, inserita in un progetto europeo, nazionale e interregionale;
 - g) il sostegno alla ricerca, allo studio e alle progettualità nei diversi settori della cultura;
 - h) l'aggregazione, anche temporanea, fra soggetti del mondo culturale;
 - i) la costruzione dei sistemi regionali degli istituti e luoghi della cultura e dello spettacolo;
 - l) l'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio;
 - m) la qualificazione dei musei, degli archivi e delle biblioteche e lo sviluppo e la diffusione dei servizi offerti;
 - n) la riqualificazione degli spazi culturali e di spettacolo e la loro razionale distribuzione;
 - o) il sostegno nella gestione degli spazi culturali e di spettacolo;
 - p) la promozione dello spettacolo dal vivo professionistico e dell'offerta culturale della Regione nelle sue diverse discipline, quali prosa, danza, arte circense, musica orchestrale, corale e bandistica;
 - q) la valorizzazione del repertorio teatrale e linguistico del teatro amatoriale;
 - r) la promozione del cinema, dell'audiovisivo e della cultura cinematografica, lo sviluppo e la razionale distribuzione delle strutture adibite allo spettacolo cinematografico;
 - s) il sostegno delle attività economiche e dell'occupazione giovanile nel settore culturale e lo sviluppo dell'impresa culturale e creativa anche attraverso le nuove tecnologie;
 - t) l'aggiornamento e la formazione professionale degli operatori culturali;
 - u) il ruolo del volontariato quale espressione di cittadinanza attiva nell'ambito culturale;

- v) il ruolo dei luoghi della cultura materiale e immateriale, quali centri di produzione culturale e di sviluppo di nuovi linguaggi creativi;
- z) l'educazione alla lettura e la promozione della lettura per le sue fondamentali valenze nella crescita della persona e nello sviluppo delle relazioni umane;
- aa) la promozione del partenariato pubblico-privato.

Art. 4

Ambiti dell'intervento regionale.

1. Gli ambiti dell'intervento regionale, corrispondenti alle finalità di cui all'articolo 3, sono:
 - a) i beni culturali come definiti dal Codice e il patrimonio culturale costituito da beni materiali e immateriali, testimonianza della storia delle comunità, del territorio e dell'ambiente, come identificati nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, per la scienza e la cultura (di seguito UNESCO), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167;
 - b) i servizi culturali, intesi come attività rispondenti a bisogni della comunità e caratterizzati da continuità temporale, forniti da musei, archivi, biblioteche e da altri istituti e luoghi della cultura, nonché da strutture espositive e di consultazione;
 - c) le azioni e le iniziative culturali realizzate dalla Regione, da enti, da strutture di gestione e fruizione permanente dei beni, istituzioni pubbliche o private di studio e ricerca, e da associazioni senza fine di lucro che operano nei settori della cultura e da loro aggregazioni a livello regionale;
 - d) le attività di studio e ricerca e diffusione del patrimonio, le tradizioni e le eccellenze storiche e artistiche del Veneto;
 - e) le attività teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, editoriali e audiovisive;
 - f) le attività che favoriscono la formazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico.

Art. 5

Ambiti d'intervento degli enti locali.

1. Le province e la Città Metropolitana di Venezia, secondo le normative regionali vigenti, esercitano:
 - a) il coordinamento territoriale dei servizi culturali;
 - b) la promozione di attività culturali e di spettacolo di rilevanza locale.
2. La Regione, nel rispetto delle autonomie sancite dalla Costituzione, favorisce l'esercizio aggregato di funzioni e servizi tra le province e la Città metropolitana di Venezia.
3. I comuni, singoli o associati, nel rispetto della programmazione regionale, provvedono:
 - a) all'istituzione, al funzionamento e allo sviluppo degli istituti e luoghi della cultura di loro competenza o loro trasferiti a qualsiasi titolo, promuovendone l'autonomia gestionale e concorrendo al funzionamento dei servizi, delle attività culturali e alla gestione dei beni di proprietà provinciale;
 - b) allo sviluppo e alla diffusione dei servizi e delle attività culturali e di spettacolo di interesse locale, anche incentivando e valorizzando la costituzione di reti territoriali.

Art. 6

Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati.

1. Le funzioni regionali in materia di cultura sono attuate di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati.

2. La Giunta regionale elabora e propone atti di coordinamento, intese e accordi con i soggetti di cui al comma 1, per l'accrescimento del livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni, i servizi, le attività culturali e i loro sistemi.
3. Con riguardo ai beni culturali appartenenti ad enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e alla promozione delle attività culturali a essi connesse, la Giunta regionale può stipulare specifici accordi secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

CAPO II **Programmazione**

Art. 7 **Programma triennale della cultura.**

1. Il Programma triennale della cultura è lo strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di beni culturali e patrimonio culturale, in materia di sistema regionale degli istituti della cultura e in materia di attività culturali e di spettacolo. Il Programma triennale è ispirato ai principi di cui all'articolo 2, attua le finalità di cui all'articolo 3 e costituisce il quadro di riferimento per le istituzioni e per gli operatori culturali in Veneto.
2. Il Programma triennale definisce:
 - a) il quadro conoscitivo;
 - b) i criteri informativi, le linee di indirizzo strategiche e le priorità di intervento;
 - c) gli obiettivi e le modalità di realizzazione degli interventi;
 - d) i criteri per individuare le iniziative di interesse e rilevanza regionale e i requisiti dei soggetti da coinvolgere;
 - e) le modalità di finanziamento degli interventi;
 - f) le modalità di verifica sul funzionamento e sugli esiti degli interventi;
 - g) le modalità di raccordo delle politiche culturali, in particolare con le politiche in materia di istruzione, formazione, turismo, ambiente, territorio, industria e attività produttive.
3. La proposta di Programma triennale, adottata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale della cultura di cui all'articolo 10 e tenendo conto dei dati di monitoraggio forniti dal Sistema informativo regionale della cultura di cui all'articolo 12, è approvata con provvedimento del Consiglio regionale entro l'anno antecedente al triennio di riferimento e mantiene efficacia sino all'approvazione del successivo.
4. Le modifiche al Programma triennale che intervengano nel corso della sua vigenza e non incidano sui suoi criteri informativi, sono approvate dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte, decorsi i quali si prescinde dal parere.
5. Il Programma triennale è attuato dai Piani annuali di cui all'articolo 8.

Art. 8 **Piani annuali.**

1. In attuazione del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 7 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere, approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, uno o più piani annuali distinti per settore.
2. I piani annuali individuano:
 - a) gli ambiti di intervento di interesse e rilevanza regionale la cui attuazione è attribuita a soggetti pubblici e privati su presentazione di specifici progetti;
 - b) gli ambiti di intervento di interesse e rilevanza regionale promossi direttamente dalla Regione, anche in collaborazione o mediante accordi con enti locali, soggetti pubblici e privati;

- c) i criteri, le modalità, gli strumenti di attuazione e la ripartizione delle risorse per ambiti di intervento;
 - d) le modalità per il monitoraggio e il controllo sull'utilizzo dei finanziamenti, sullo stato di realizzazione degli interventi e sul loro impatto nel territorio;
 - e) le modalità di comunicazione degli interventi.
3. L'attuazione dei piani annuali avviene mediante uno o più provvedimenti attuativi.
4. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione dei piani annuali, invia alla competente commissione consiliare una relazione sulla realizzazione degli interventi previsti nei piani annuali.

Art. 9

Modalità di intervento.

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, in attuazione alle finalità della presente legge, opera attraverso le seguenti modalità:
- a) bandi ed altre procedure di evidenza pubblica per la concessione di contributi, finanziamenti o altri vantaggi economici;
 - b) accordi o intese con lo Stato, gli enti locali o con altri soggetti pubblici e privati;
 - c) partecipazione ad organismi del settore, la cui azione possa costituire un contributo strutturale strategico all'attuazione della presente legge;
 - d) collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative che concorrano allo sviluppo del sistema nel suo complesso;
 - e) partecipazione a programmi e progetti interregionali, macroregionali, nazionali, comunitari e internazionali;
 - f) altre forme di sostegno e agevolazioni finanziarie.

Art. 10

Consulta regionale della cultura.

1. È istituita la Consulta regionale della cultura, di seguito denominata Consulta, con funzioni consultive e propositive rispetto al Programma triennale di cui all'articolo 7; la Giunta regionale può avvalersi della Consulta anche per altri argomenti ritenuti di interesse in materia di cultura.
2. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di cultura o da un suo delegato e include tra i suoi componenti esperti e rappresentanti nei settori dei beni, dei servizi, delle attività culturali e di spettacolo e delle principali associazioni di categoria, i rappresentanti degli enti locali con specifiche deleghe alla cultura e due consiglieri regionali indicati dalla commissione consiliare competente per materia, di cui uno espressione della minoranza consiliare.
3. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, definisce con proprio provvedimento composizione e modalità di funzionamento della Consulta, prevedendo articolazioni interne alla stessa per settori di intervento: beni e servizi culturali e attività culturali e spettacolo.

Art. 11

Conferenze regionali di settore.

1. La Giunta regionale ha facoltà di organizzare conferenze regionali tematiche per ciascun ambito di intervento di cui all'articolo 4, con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale nonché di esperti nelle materie a livello regionale, nazionale ed europeo.
2. Le conferenze di cui al comma 1 sono occasione di riflessione e analisi sulle politiche regionali di settore e possono offrire contributi utili all'azione della Consulta di cui all'articolo 10.

Art. 12**Sistema informativo regionale della cultura.**

1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce il Sistema informativo integrato della cultura nel Veneto, di seguito denominato Sistema informativo, finalizzato a diffondere, valorizzare e comunicare la conoscenza dei dati relativi ai beni, ai servizi e alla produzione culturale in tutte le loro forme e contesti.
2. Il Sistema informativo si compone di banche dati informative interoperabili, di catalogazione e di descrizione, gestionali, economiche e di servizio.
3. Il Sistema informativo raccoglie, organizza, elabora, conserva e pubblica i dati di cui al comma 1 e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale per la programmazione regionale e per la verifica degli esiti della stessa.
4. Il Sistema informativo garantisce la qualità, il pubblico accesso, la trasparenza e il controllo dei dati e ne favorisce, nel rispetto della normativa vigente, l'apertura, l'accessibilità e il riutilizzo a vantaggio della collettività.
5. L'accesso pubblico per la fruizione integrata in rete del Sistema informativo ha luogo attraverso il Portale della cultura, strumento principale per diffondere la conoscenza, promuovere la cultura e le produzioni creative e incentivare forme di turismo culturale.
6. La Giunta regionale definisce le modalità di realizzazione e di gestione del Sistema informativo ed invia entro il 31 dicembre di ogni anno alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di avanzamento della realizzazione del sistema e sulla gestione dello stesso.

Art. 13**Imprese culturali creative.**

1. La Regione riconosce il valore economico, sociale e civile delle imprese culturali e creative.
2. Sono considerate, ai fini della presente legge, imprese culturali e creative quelle imprese che producono e/o distribuiscono beni e servizi nell'ambito delle arti dello spettacolo, delle arti visive, del patrimonio culturale, dell'audiovisivo, dei nuovi media, della musica e dell'editoria.
3. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove:
 - a) la nascita e lo sviluppo di imprese operanti nel settore culturale;
 - b) il sostegno all'imprenditoria giovanile nel settore culturale;
 - c) l'internazionalizzazione e l'innovazione del prodotto culturale, la promozione delle produzioni e la distribuzione delle produzioni sul territorio regionale e la partecipazione dei soggetti operanti nel settore a programmi cofinanziati dall'Unione europea;
 - d) la collaborazione tra il sistema dell'istruzione e formazione e il sistema produttivo, finalizzata allo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e delle competenze professionali degli operatori.

Art. 14**Partecipazione regionale alle Istituzioni di rilevante interesse.**

1. La Regione può con legge costituire o partecipare a fondazioni e associazioni di cui al Libro Primo, Titolo II, Capo II del Codice Civile, senza scopo di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge.
2. Per il ruolo di rilevante interesse nella valorizzazione e diffusione della tradizione artistica regionale in ambito nazionale e internazionale, è confermato il riconoscimento, già operato da leggi e disposizioni di legge regionali, di enti e di altri organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore delle attività culturali e dello spettacolo.

Art. 15**Promozione delle professionalità culturali.**

1. La Regione promuove professionalità e competenze applicate alla valorizzazione, conservazione e fruizione del patrimonio culturale e alla produzione culturale, assicurando continuità, copertura territoriale e gradazione dei livelli di approfondimento.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove:

- a) le professionalità dei servizi culturali, delle arti performative e dell'industria;
- b) le professionalità degli addetti alla cura, gestione e comunicazione del patrimonio culturale, compreso quello di produzione contemporanea;
- c) la collaborazione, anche mediante specifici accordi, con università, enti di ricerca, organismi di formazione e associazioni professionali presenti in Regione.

3. La Giunta regionale sostiene la continuità delle professioni culturali legate a materiali, tecniche e prodotti della tradizione, come rilevante eredità culturale da sviluppare anche nelle possibili applicazioni contemporanee.

TITOLO II

Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali

CAPO I

Beni e servizi culturali

Art. 16

Funzioni e modalità di intervento.

1. La Giunta regionale promuove e sostiene la valorizzazione, la conoscenza, la conservazione e la salvaguardia dei beni culturali e del patrimonio culturale presenti nel proprio territorio, mediante le seguenti azioni:

- a) sostegno finanziario a progetti per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali di interesse storico, architettonico, artistico e archeologico, nonché a interventi relativi al patrimonio immobiliare con destinazione culturale;
- b) sostegno finanziario alle attività di musei, archivi, biblioteche, complessi monumentali, aree e parchi archeologici;
- c) iniziative volte a promuovere e migliorare l'accessibilità agli istituti e luoghi della cultura di ogni persona, a partire dai soggetti disabili e da quelli appartenenti alle fasce disagiate;
- d) iniziative di studio, di ricerca, di educazione al patrimonio culturale, di aggiornamento professionale degli operatori culturali.

2. Con riguardo agli interventi relativi al patrimonio immobiliare con destinazione culturale, il sostegno finanziario di cui al comma 1, lettera a), è subordinato all'impegno del beneficiario a consentire la fruizione pubblica dell'immobile oggetto dell'intervento, alle condizioni e nei termini stabiliti dalla Giunta regionale col provvedimento con cui determina i criteri per la concessione dei contributi.

3. La Giunta regionale promuove iniziative di formazione per gli utenti dei servizi culturali, anche in accordo con gli istituti culturali e i sistemi territoriali.

Art. 17

Interventi a favore della specificità del patrimonio culturale veneto.

1. La Giunta regionale sostiene le attività di conservazione e valorizzazione dei beni mobili e immobili che esprimono la specificità culturale del patrimonio regionale storico, artistico, demotnoantropologico, architettonico, archeologico e paleontologico.

2. In particolare la Giunta regionale sostiene:

- a) le attività di conservazione e valorizzazione del complesso delle Ville venete, anche avvalendosi dell'Istituto regionale per le Ville venete di cui alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville venete "IRVV";
- b) le attività di conservazione e valorizzazione delle città murate, del patrimonio fortificato e del patrimonio materiale e immateriale della grande guerra;

- c) le attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio di interesse archeologico e paleontologico del Veneto, sostenendo attività e campagne di ricerca e scavo e promuovendo iniziative di divulgazione e informazione scientifica;
- d) le attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, della storia editoriale e dei loro contesti nel Veneto;
- e) le attività di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio e dei luoghi riconducibili a personalità della cultura veneta.

Art. 18

Patrimonio culturale immateriale.

1. La Giunta regionale promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale presente nel territorio o presso comunità di cittadini veneti residenti all'estero.
2. Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale immateriale si intendono, in coerenza con la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, ratificata con legge 22 settembre 2007, n. 167 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)", le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.
3. La Giunta regionale promuove la costituzione di registri del patrimonio immateriale.

Art. 19

Patrimonio UNESCO.

1. La Regione riconosce e valorizza, come aspetti e contesti d'eccellenza del patrimonio culturale, i beni materiali iscritti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'umanità (World Heritage List) e i beni immateriali protetti dall'UNESCO, presenti nel suo territorio.
2. A tal fine, la Giunta regionale definisce:
 - a) interventi di sostegno alla conservazione e alla promozione;
 - b) interventi di sostegno delle attività incluse nei Piani di gestione dei siti UNESCO.

Art. 20

Catalogazione dei beni culturali.

1. La Giunta regionale favorisce e sostiene le attività di catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali presenti nel proprio territorio, effettuate secondo standard nazionali e internazionali.

Art. 21

Patrimonio librario e culturale.

1. La Giunta regionale:
 - a) può esercitare funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato, sulla base di specifici accordi o intese con il competente Ministero e previo parere della Conferenza Stato - Regioni, così come indicato all'articolo 5, comma 3 del Codice;
 - b) si attiva per il coordinamento con le sovrintendenze regionali avanzando proposte per migliorare la conoscenza e la salvaguardia del patrimonio librario e culturale.
2. La Giunta regionale può attivare ulteriori forme di coordinamento con il Ministero in materia di tutela e di cooperazione con gli enti pubblici territoriali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 5 del Codice.

Art. 22**Sistema regionale degli istituti della cultura.**

1. Il Sistema regionale degli istituti della cultura è costituito dai musei, dagli archivi e dalle biblioteche, così come definiti all'articolo 101 del Codice, presidi culturali nel territorio riconosciuti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Sistema di cui al comma 1 è strumento di cooperazione tra gli istituti per la valorizzazione dei rapporti con il territorio, per la qualificazione dell'offerta dei servizi e delle attività culturali e per la promozione del patrimonio culturale. Promuove l'integrazione dei servizi offerti dalle diverse tipologie di istituti, il miglioramento della loro gestione e il grado ottimale di organizzazione delle attività.
3. La Giunta regionale, attraverso il Sistema di cui al comma 1, favorisce la partecipazione di musei, archivi e biblioteche ai rispettivi sistemi e reti, nazionali e internazionali e sostiene lo sviluppo del Polo regionale del Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale.
4. La Giunta regionale, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli istituti, promuove e coordina il loro sviluppo, anche favorendone l'organizzazione in sistemi su base territoriale e tipologica, e ne sostiene le attività.
5. La Giunta regionale, definisce il profilo organizzativo e le modalità di funzionamento e di gestione del Sistema di cui al presente articolo.

Art. 23**Riconoscimento regionale.**

1. La Giunta regionale, anche con riferimento alla normativa statale vigente e ai livelli di qualità della valorizzazione ivi previsti, sentita la competente commissione consiliare, definisce i requisiti richiesti e le modalità secondo le quali procedere al riconoscimento regionale di musei, archivi e biblioteche, di proprietà pubblica e privata, anche quando siano compresenti le diverse tipologie.
2. I requisiti di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
 - a) la continuità del servizio pubblico;
 - b) la progettualità gestionale e finanziaria;
 - c) l'accesso e fruizione al patrimonio culturale;
 - d) la presenza di personale qualificato;
 - e) la cura e gestione del patrimonio;
 - f) la gratuità dei principali servizi all'utenza per archivi e biblioteche;
 - g) l'adeguatezza delle strutture e degli strumenti.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce gli ambiti territoriali ottimali per la creazione dei sistemi territoriali, di cui all'articolo 22 comma 4, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il riconoscimento regionale, di cui al comma 1, costituisce per i soggetti di cui al comma 1 requisito indispensabile ai fini della loro inclusione nel Sistema di cui all'articolo 22 e per l'accesso ai finanziamenti regionali.

Art. 24**Azioni per lo sviluppo del sistema degli istituti della cultura.**

1. La Regione favorisce la crescita del territorio attraverso la promozione e lo sviluppo dei servizi culturali erogati dal Sistema degli istituti di cui all'articolo 22.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce le modalità di attuazione degli interventi volti a:
 - a) incentivare la cooperazione quale modalità di lavoro allo scopo di elevare la qualità dei servizi offerti ed effettuare economie gestionali, in conformità a una programmazione coerente e organica, nell'ambito degli indirizzi regionali in materia;

- b) assicurare l'equilibrio nei servizi culturali offerti fra i diversi ambiti territoriali, costituendo reti e attivando circuiti di organizzazione e distribuzione di attività e servizi culturali, garantendo pari opportunità nell'accesso e fruizione del patrimonio culturale;
 - c) incentivare lo sviluppo di servizi culturali conformi agli standard e agli ambiti territoriali ottimali di esercizio;
 - d) sostenere prioritariamente l'integrazione tra i servizi erogati da istituti di differente natura, per favorire la gestione associata dei servizi;
 - e) favorire l'apertura al pubblico degli istituti;
 - f) sostenere le funzioni educative degli istituti, l'innovazione dei linguaggi e delle tecnologie, con particolare riferimento alla promozione della lettura;
 - g) promuovere il riconoscimento degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice.
3. La Giunta regionale assicura il mantenimento e lo sviluppo delle reti documentarie e di servizi di cui è titolare.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i livelli minimi e gli standard ottimali di funzionamento di musei, archivi e biblioteche anche in base ai dati raccolti dal Sistema informativo regionale di cui all'articolo 12 e in accordo con quelli nazionali.

Art. 25

Promozione del volontariato culturale.

1. La Regione riconosce il valore del volontariato quale espressione di cittadinanza attiva e fattore di crescita culturale delle persone e delle comunità, e ne promuove l'azione.
2. La Giunta regionale incentiva gli accordi con i soggetti interessati per favorire la diffusione e la corretta regolamentazione e disciplina degli apporti volontari in materia di cultura.

Art. 26

Interventi regionali per l'arte contemporanea.

1. La Regione favorisce l'innovazione, la conoscenza e la fruizione dei linguaggi culturali dell'arte contemporanea quali elementi strategici per lo sviluppo e la promozione degli istituti e dei luoghi della cultura, del territorio, della riqualificazione urbana, anche attraverso interventi di arte pubblica.
2. La Giunta regionale promuove e sostiene le manifestazioni artistiche, le diverse espressioni della creatività e del design, lo sviluppo di un moderno sistema di relazioni con le esperienze della produzione contemporanea a livello nazionale e internazionale.
3. La Giunta regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sentita la competente commissione consiliare, definisce modalità e criteri per la collaborazione con enti locali e altri soggetti pubblici e privati interessati a:
- a) sostenere le manifestazioni e le produzioni degli artisti, con particolare attenzione ai giovani;
 - b) promuovere la conoscenza della cultura artistica contemporanea nelle sue diverse espressioni, anche attraverso attività di sostegno allo sviluppo e scambio di buone pratiche tra operatori.

Art. 27

Beni paesaggistici ed ecomusei.

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 131, comma 5, del Codice, promuove la valorizzazione culturale dei beni paesaggistici. A tal fine la Giunta regionale:
- a) concorre alla promozione e alla diffusione della cultura del paesaggio come previsto dalla Convenzione europea del paesaggio, recepita dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000";

- b) favorisce interventi di recupero e ricostruzione di ambiti paesaggistici con particolare attenzione a quelli legati alla civiltà veneta;
- c) promuove la conoscenza del paesaggio attraverso il sostegno ad attività di studio, di ricerca e di diffusione dei relativi dati;
- d) promuove la formazione del personale degli enti locali nelle tematiche relative alla cultura del paesaggio.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove e disciplina gli ecomusei e la loro istituzione sul territorio, come organizzazioni culturali connotate da identità geografiche, da peculiarità storiche, paesaggistiche e ambientali visibili nei patrimoni di cultura materiale e immateriale espressi dalle comunità locali.

CAPO II

Patrimonio culturale di proprietà regionale

Art. 28

Beni culturali di proprietà regionale.

1. La Giunta regionale conserva i beni culturali di sua proprietà, ne promuove la catalogazione, la fruizione pubblica e la valorizzazione anche mediante specifici accordi con istituti e luoghi della cultura e altri soggetti pubblici e privati.
2. La Giunta regionale cura le proprie collezioni e può incrementarle attraverso ulteriori acquisizioni.

Art. 29

Archivio regionale della produzione editoriale.

1. La Giunta regionale garantisce la raccolta, conservazione e fruizione dei documenti ricevuti per deposito legale e costituenti l'Archivio regionale della produzione editoriale, in applicazione della legge 15 aprile 2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico".
2. La Giunta regionale adempie agli obblighi previsti dalla normativa statale anche mediante accordi con gli Istituti depositari individuati nel territorio e promuove la valorizzazione dell'Archivio regionale della produzione editoriale quale memoria della storia e cultura del proprio territorio.

Art. 30

Mediateca regionale.

1. La Mediateca regionale, già istituita e disciplinata ai sensi della legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, opera al fine di conservare, promuovere e diffondere la conoscenza del Veneto mediante la salvaguardia, la diffusione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo e fotografico riguardante la storia, il patrimonio artistico e culturale, nonché l'evoluzione del territorio del Veneto, anche attraverso la digitalizzazione della memoria.
2. La Giunta regionale promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di una rete regionale di mediateche per la gestione di attività che favoriscano l'accesso, l'incremento, la diffusione e la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio.
3. La Giunta regionale definisce l'organizzazione ed il funzionamento della Mediateca regionale, nonché le modalità per l'utilizzo e la consultazione dei materiali in dotazione alla stessa.

CAPO III

Attività culturali e spettacolo

Art. 31

Funzioni e modalità di intervento.

1. La Giunta regionale, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa europea e statale:
 - a) sostiene le attività culturali, di ricerca, di studio e di spettacolo, intraprese da enti territoriali locali e da altri soggetti pubblici e privati;

- b) agevola la crescita e la differenziazione dell'offerta e dei consumi culturali;
- c) promuove e sostiene l'attività delle istituzioni culturali venete e le iniziative da loro attuate per la promozione della cultura, della ricerca e dello spettacolo;
- d) promuove la creazione di reti e di sistemi integrati per la cultura e per lo spettacolo;
- e) promuove il raccordo delle politiche culturali con quelle relative a istruzione, formazione, turismo, ambiente e territorio, sviluppo economico e sociale;
- f) coordina iniziative e manifestazioni di promozione della cultura e della civiltà veneta all'estero, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche e gli istituti italiani di cultura;
- g) promuove iniziative volte a favorire la mobilità degli artisti veneti a livello nazionale e internazionale;
- h) promuove la nascita e lo sviluppo di attività imprenditoriali nel settore delle attività culturali e dello spettacolo;
- i) promuove iniziative che incoraggino forme giuridiche di aggregazione fra soggetti partecipati dalla Regione stessa, operanti per lo spettacolo, nell'ambito della produzione di eventi teatrali, lirici, musicali e della danza.

Art. 32

Attività culturali ed editoriali.

1. La Giunta regionale sostiene la realizzazione di attività culturali:

- a) promuovendo lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle strutture culturali attive in Veneto;
- b) favorendo la collaborazione fra istituzioni pubbliche e private;
- c) valorizzando l'attività editoriale, attraverso iniziative proprie o in accordo con case editrici, enti ed istituzioni culturali finalizzate all'acquisizione o alla coedizione di pubblicazioni;
- d) sostenendo, anche attraverso la partecipazione a fiere, seminari e congressi, le iniziative finalizzate alla promozione della lettura, inclusi i premi letterari regionali, favorendone la strutturazione in una logica di rete;
- e) promuovendo, anche attraverso il sostegno finanziario, iniziative editoriali volte a favorire lo studio e la conoscenza della cultura e della civiltà di Venezia e del Veneto.

Art. 33

Celebrazioni.

1. La Regione individua nel Programma triennale di cui all'articolo 7 e nei piani annuali di cui all'articolo 8 le commemorazioni di eventi e personalità che hanno segnato, in modo rilevante, la storia del Veneto elevandone il prestigio e l'immagine a livello regionale, nazionale e internazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede a:

- a) costituire e determinare la composizione di apposite commissioni tecnico scientifiche per la valutazione delle proposte celebrative;
- b) costituire appositi comitati regionali per le celebrazioni.

Art. 34

Sistema regionale dello spettacolo.

1. Il Sistema regionale dello spettacolo è costituito da soggetti, pubblici o privati, che esercitano le funzioni di produzione, distribuzione, organizzazione, promozione e formazione del pubblico.

2. Il Sistema regionale dello spettacolo è finalizzato a promuovere la qualità artistica, garantire il pluralismo, lo sviluppo equilibrato dell'offerta e della domanda di spettacolo, nonché la sostenibilità economica del sistema stesso.

Art. 35

Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo.

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo:

- a) definisce le linee di sviluppo strategico del sistema regionale dello spettacolo dal vivo nei modi e nelle forme definiti dagli atti di cui agli articoli 7 e 8;
- b) sostiene la valorizzazione e il ripristino di sale cinematografiche e teatrali e di spazi culturali multidisciplinari del patrimonio pubblico e privato;
- c) promuove le iniziative di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo, valorizzando tutte le espressioni artistiche, ivi comprese le iniziative volte alla creazione di presidi produttivi territoriali;
- d) diversifica l'offerta e valorizza la programmazione promossa dai giovani e dai nuovi autori, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi creativi;
- e) promuove la formazione dello spettatore;
- f) promuove la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico;
- g) promuove la conoscenza della tradizione musicale e teatrale veneta e le attività di conservazione del loro patrimonio storico;
- h) promuove e sostiene forme di coordinamento, cooperazione e integrazione, e fusione tra i soggetti dello spettacolo dal vivo;
- i) promuove l'organizzazione di spettacoli nel settore della danza, del teatro e della musica a carattere di confronto tra le diverse espressioni artistiche italiane e straniere;
- l) promuove le relazioni nazionali e internazionali dei soggetti produttori delle attività di spettacolo del Veneto;
- m) promuove progetti di presidi produttivi territoriali di residenza e di rete.

Art. 36

Cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico.

1. La Regione riconosce nel sistema regionale del cinema e dell'audiovisivo uno strumento di promozione e di crescita culturale che concorre allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali.

2. La Giunta regionale, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura cinematografica promuove e sostiene:

- a) rassegne, festival, circuiti e altri eventi, finalizzati ad accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del pubblico;
- b) la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva;
- c) la formazione del pubblico;
- d) la diffusione di opere cinematografiche e audiovisive di particolare interesse culturale nonché di interesse regionale.

3. La Giunta regionale sostiene l'esercizio cinematografico con l'obiettivo di qualificare e diversificare l'offerta, con particolare attenzione alle sale d'essai, ai centri storici e alle aree svantaggiate.

Art. 37**Produzione cinematografica e audiovisiva.**

1. La Giunta regionale:

- a) favorisce lo sviluppo delle imprese che operano nel territorio, nei settori del cinema e dell'audiovisivo, anche ai fini della valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e paesaggistico veneto;
- b) valorizza le risorse professionali settoriali, promuovendo attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento;
- c) sostiene iniziative dirette ad attrarre in Veneto produzioni cinematografiche e audiovisive facendo conoscere le opportunità e i servizi offerti nel territorio regionale.

2. La Giunta regionale sostiene le attività della Veneto Film commission istituita e operante ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", quale soggetto di riferimento della Regione per le attività del settore.

3. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere e a contribuire alla realizzazione di progetti nei settori del cinema e dell'audiovisivo, in collaborazione con enti locali e altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.

Art. 38**Osservatorio dello spettacolo dal vivo.**

1. È istituito con sede presso la Giunta regionale l'Osservatorio dello spettacolo dal vivo che, ai fini dello sviluppo e evoluzione del settore, analizza l'offerta di spettacolo nel territorio in tutte le sue forme.

2. L'Osservatorio:

- a) stabilisce il protocollo dei dati con gli altri osservatori regionali dello spettacolo al fine di possedere dati analitici omogenei e comparabili con le altre realtà;
- b) fornisce ed elabora dati anche su richiesta della amministrazioni pubbliche competenti per la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi in materia;
- c) coordina ricerche di mercato legate ad una più ampia diffusione delle attività dello spettacolo;
- d) elabora studi e ricerche anche in collaborazione con le Università del Veneto di nuovi sistemi di diffusione culturale;
- e) realizza ricerche atte all'individuazione del fabbisogno di nuove figure professionali per lo spettacolo, verificandone gli sviluppi occupazionali.

3. L'Osservatorio raccoglie tutti i dati necessari all'analisi del settore e pubblica annualmente il rapporto sugli andamenti generali delle attività di spettacolo del territorio.

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio.

5. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo all'istituzione dell'Osservatorio, invia alla competente commissione consiliare una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio di cui ai commi 2 e 3.

TITOLO III**Disposizioni transitorie e finali****Art. 39****Norme attuative e transitorie.**

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, trasmette la proposta del primo Programma triennale di cui all'articolo 7 al Consiglio regionale per la sua approvazione.

2. Nelle more della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del primo Programma triennale di cui all'articolo 7 e dei provvedimenti di cui agli articoli 22, comma 5, 23 commi 1 e 3, 24 comma 4, 26 comma 3, 27 comma 2, 33 comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali di riferimento.

3. Ai rapporti giuridici in essere, ai procedimenti amministrativi e di spesa assunti e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali come vigenti alla data in cui i procedimenti amministrativi hanno avuto inizio, i rapporti giuridici si sono costituiti e gli impegni di spesa sono stati assunti.

Art. 40 **Norme di abrogazione.**

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 18 dicembre 1984, n. 63 "Contributi a enti locali per l'acquisto e l'adattamento di beni immobili da destinare a musei etnografici e delle culture locali";
- b) legge regionale 15 gennaio 1985, n. 9 "Promozione di iniziative editoriali riguardanti la storia, la cultura e la civiltà di Venezia e del Veneto";
- c) legge regionale 29 aprile 1985, n. 39 "Collana di studi e ricerche sulla cultura popolare veneta" e legge regionale 5 marzo 1987, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 39 "Collana di studi e ricerche sulla cultura popolare veneta" ";
- d) legge regionale 9 gennaio 1986, n. 2 "Istituzione del Centro regionale di documentazione dei beni culturali e ambientali del Veneto";
- e) legge regionale 18 aprile 1995, n. 26 "Istituzione del sistema regionale veneto dei musei etnografici";
- f) legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 "Partecipazione della Regione del Veneto al "Premio Guggenheim-impresa e cultura"";
- g) legge regionale 9 agosto 1999, n. 31 "Costituzione dell'Istituto Triveneto di Alta Cultura Europea (ITACE)";
- h) legge regionale 29 novembre 2001, n. 37 "Interventi per la realizzazione, l'ampliamento e la conservazione di osservatori astronomici non professionali, di siti di osservazione e dei planetari";
- i) legge regionale 12 dicembre 2003, n. 39 "Centro di produzione Veneto";
- l) legge regionale 27 marzo 2009, n. 10 "Partecipazione della Regione del Veneto alle celebrazioni dell'anno galileiano nel Veneto";
- m) legge regionale 4 febbraio 2011, n. 3 "Celebrazioni per il centocinquantenario dell'Unità d'Italia" e l'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2011, n. 15 "Nuove disposizioni per l'adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi".

2. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del primo Programma triennale di cui all'articolo 7 e dei provvedimenti di cui agli articoli 22, comma 5, 23 commi 1 e 3, 24 comma 4, 26 comma 3, 27 comma 2, 33 comma 2, sono abrogate le seguenti leggi regionali e disposizioni di legge regionale:

- a) legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale";
- b) legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 "Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali";
- c) legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 "Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche";
- d) legge regionale 8 aprile 1986, n. 17 "Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico";

- e) legge regionale 20 marzo 1995, n. 13 "Norme per la promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico";
- f) legge regionale 18 aprile 1995, n. 27 "Interventi regionali per la promozione della cultura europeista";
- g) legge regionale 12 novembre 1996, n. 36 "Tutela del patrimonio storico e culturale delle società di mutuo soccorso della Regione Veneto";
- h) legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43 "Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della grande guerra";
- i) legge regionale 7 aprile 2000, n. 12 "Interventi per il restauro delle superfici esterne affrescate, dipinte e decorate";
- l) legge regionale 7 aprile 2000, n. 14 "Iniziative per la conoscenza della civiltà Paleoveneta";
- m) legge regionale 23 ottobre 2003, n. 24 "Interventi regionali a favore delle fondazioni la Fenice di Venezia e l'Arena di Verona per la promozione della lirica nel territorio del Veneto";
- n) legge regionale 16 marzo 2006, n. 4 "Interventi regionali per le celebrazioni speciali in occasione della commemorazione di eventi storici di grande rilevanza o di personalità venete di prestigio nazionale o internazionale";
- o) legge regionale 30 giugno 2006, n. 7 "Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale di Bolca";
- p) legge regionale 19 marzo 2009, n. 8 "Interventi regionali di promozione e sostegno della musica giovanile";
- q) legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto";
- r) legge regionale 30 settembre 2011, n. 18 "Interventi per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione di centri di servizi culturali";
- s) legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 "Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei";
- t) articolo 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)";
- u) articoli 16 e 20 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)";
- v) articolo 45 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004";
- z) articolo 102 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008".

Art. 41

Fondo di rotazione per l'accesso al credito agevolato delle imprese culturali e dello spettacolo.

1. È istituito un apposito fondo di rotazione per favorire l'accesso al credito agevolato a favore delle imprese culturali e dello spettacolo di cui alla presente legge, al fine di promuoverne il consolidamento e lo sviluppo.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo.
3. La prima operatività del fondo decorre dalla annualità di messa a regime delle iniziative attuative del primo programma triennale della cultura di cui all'articolo 7; alla definizione del suo ammontare si provvede per il relativo esercizio e per gli esercizi successivi nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi regionali di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni, con la relativa legge regionale di bilancio.

Art. 42
Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 960.150,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte:

a) quanto ad euro 150,00 con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, la cui dotazione viene incrementata di pari importo mediante riduzione delle risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", afferenti alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 "Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale";

b) quanto ad euro 960.000,00 con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, afferenti alle leggi regionali abrogate dall'articolo 40, comma 2, lettere a), b), c), q), t).

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse riferite al POR

FESR 2014-2020 allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021.

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 maggio 2019

Luca Zaia

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali e di programmazione

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto.

Art. 2 - Principi.

Art. 3 - Finalità.

Art. 4 - Ambiti dell'intervento regionale.

Art. 5 - Ambiti d'intervento degli enti locali.

Art. 6 - Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati.

CAPO II - Programmazione.

- Art. 7 - Programma triennale della cultura.
- Art. 8 - Piani annuali.
- Art. 9 - Modalità di intervento.
- Art. 10 - Consulta regionale della cultura.
- Art. 11 - Conferenze regionali di settore.
- Art. 12 - Sistema informativo regionale della cultura.
- Art. 13 - Imprese culturali creative.
- Art. 14 - Partecipazione regionale alle Istituzioni di rilevante interesse.
- Art. 15 - Promozione delle professionalità culturali.

TITOLO II - Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali

CAPO I - Beni e servizi culturali

- Art. 16 - Funzioni e modalità di intervento.
- Art. 17 - Interventi a favore della specificità del patrimonio culturale veneto.
- Art. 18 - Patrimonio culturale immateriale.
- Art. 19 - Patrimonio UNESCO.
- Art. 20 - Catalogazione dei beni culturali.
- Art. 21 - Patrimonio librario e culturale.
- Art. 22 - Sistema regionale degli istituti della cultura.
- Art. 23 - Riconoscimento regionale.
- Art. 24 - Azioni per lo sviluppo del sistema degli istituti della cultura.
- Art. 25 - Promozione del volontariato culturale.
- Art. 26 - Interventi regionali per l'arte contemporanea.
- Art. 27 - Beni paesaggistici ed ecomusei.

CAPO II - Patrimonio culturale di proprietà regionale

- Art. 28 - Beni culturali di proprietà regionale.
- Art. 29 - Archivio regionale della produzione editoriale.
- Art. 30 - Mediateca regionale.

CAPO III - Attività culturali e spettacolo

- Art. 31 - Funzioni e modalità di intervento.
- Art. 32 - Attività culturali ed editoriali.

Art. 33 - Celebrazioni.

Art. 34 - Sistema regionale dello spettacolo.

Art. 35 - Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo.

Art. 36 - Cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico.

Art. 37 - Produzione cinematografica e audiovisiva.

Art. 38 - Osservatorio dello spettacolo dal vivo.

TITOLO III - Disposizioni transitorie e finali

Art. 39 - Norme attuative e transitorie.

Art. 40 - Norme di abrogazione.

Art. 41 - Fondo di rotazione per l'accesso al credito agevolato delle imprese culturali e dello spettacolo.

Art. 42 - Norma finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 maggio 2019, n. 17

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - progetto di legge n. 105: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Montagnoli, Finco, Rizzotto, Ciambetti, Gidoni, Sandonà, Villanova e Finozzi relativa a “Norme in materia di spettacolo dal vivo”;
 - progetto di legge n. 130: proposta di legge d’iniziativa del consigliere Zorzato relativa a “Nuove norme per una politica in materia di cultura, spettacolo ed industria culturale della Regione del Veneto”;
 - progetto di legge n. 248: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Salemi, Fracasso, Azzalin, Moretti, Pigozzo, Sinigaglia, Zanon e Zottis relativa a “Norme generali in materia di spettacolo dal vivo”;
 - progetto di legge n. 261: disegno di legge relativo a “Legge per la cultura” (deliberazione della Giunta regionale n. 19/DDDL del 27 giugno 2017);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato “Legge per la cultura”;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 19 marzo 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alberto Villanova, e su relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Orietta Salemi, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 maggio 2019, n. 17.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alberto Villanova, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Premessa e quadro d’insieme.

L’attuale Proposta risponde all’esigenza, avvertita già nelle passate legislature, di ammodernare la disciplina regionale vigente, il cui corpus risale, per tanta parte, anche a trent’anni or sono e non è più sintonico con le mutate esigenze culturali della società veneta ed il diverso quadro legislativo di riferimento, nazionale ed europeo, negli anni affermatosi.

Il nuovo Testo vuole soddisfare, altresì, il bisogno di omogeneità nell’intervento regionale, rispetto ad un patrimonio - la cultura - del cui valore straordinario, come leva strategica, strumento di sviluppo, motore di innovazione economica e crescita sociale per il Veneto, il Legislatore regionale è consapevole.

Si intende promuovere il significato della cultura in sé, come essenziale per l’essere umano, per lo sviluppo civile e sociale della comunità, per la promozione dei diritti umani e del dialogo fra culture.

Ma si è anche ben consapevoli del concetto fondamentale di economia della cultura e imprenditoria creativa, nella valorizzazione del patrimonio culturale e nella promozione di eventi culturali e di spettacolo che siano in grado di generare ricchezza e sviluppo del territorio veneto, preservazione dei luoghi e del valore identitario.

Quanto a quest’ultimo, sempre più fortemente è stata, negli anni, avvertita l’evidenza della straordinarietà del patrimonio culturale del Veneto, fatto di tradizione, beni culturali e paesaggistici, istituzioni culturali, creatività e vivacità di idee.

Queste ricchezze devono essere preservate e valorizzate con strumenti normativi al passo coi tempi, che permettano di tracciare un disegno complessivo e di ampio respiro, di costruire una programmazione di lunga durata, di trovare collaborazioni con il mondo produttivo e di rendere strategico lo sviluppo del settore della cultura per la crescita economica, occupazionale e sociale.

In quest’ottica la Regione del Veneto, nella nota di aggiornamento al documento di Economia e Finanza Regionale DEFR (2017-2019) approvato con DCR n. 168 del 07/12/2016, ha considerato la cultura come una risorsa, uno strumento di sviluppo, di innovazione economica e sociale. E, coerentemente, - si veda in particolare l’Obiettivo Strategico 05.02.03 del DEFR 2017-2019 - la Regione ha definitivamente considerato prioritario “Approvare il disegno di legge sulla cultura di iniziativa della Giunta regionale i cui principi e contenuti siano condivisi con i portatori di interesse del Settore”.

D'altra parte, l'eterogeneità nei contenuti e nella metodica dei diversi interventi legislativi da anni in vigore, se da un lato ha contribuito alla diffusione e alla promozione delle attività e delle strutture culturali sul territorio, dall'altro ha invece ridotto lo stimolo all'innovazione e alla ricerca, all'apertura alle novità, alla costruzione di forme più moderne ed efficienti di gestione, all'uso delle opportunità offerte dalle tecnologie, all'imprenditorialità e al rischio.

La genesi del Testo legislativo quadro che qui si propone, nasce da quattro proposte di legge regionale vertenti su oggetto medesimo - disciplina della promozione e valorizzazione dell'attività culturale e dei beni culturali nel Veneto - abbinata ex articolo 63 del Regolamento del Consiglio regionale, a seguito di voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti della Sesta commissione consiliare nella seduta del 24 ottobre 2018, con assunzione a testo di riferimento del disegno di legge della Giunta regionale n. 261, al fine della formazione in istruttoria di un testo unificato, emendando ed integrando il progetto giuntale, in ragione delle proposte della Commissione e dell'assunzione di alcuni elementi provenienti dai testi abbinati.

La Proposta non entra nel dettaglio della regolazione dei singoli comparti, né tanto meno nelle specificità procedurali della spesa regionale relativa alle attività della materia complessivamente trattata. Al contrario, si caratterizza per l'enunciazione dei principi fondamentali che impronteranno l'azione regionale offrendo un riferimento chiaro all'iniziativa regionale per le proprie scelte di politica culturale e per un'efficace azione di governo volta a sostenere lo sviluppo della cultura in ogni sua forma, presente e futura. Si vuole dare forma e sostanza ad un quadro di indirizzi certo, entro cui approvare una programmazione agile e in grado di garantire che l'intervento sia tempestivo, efficiente e controllabile.

Il Progetto tiene conto dell'esperienza delle diverse norme che hanno regolato l'azione della Regione in campo culturale dagli anni Settanta ad oggi, delle molteplici proposte e disegni di legge di riforma che hanno segnato le diverse Legislature, del lavoro di approfondimento e riflessione che ha impegnato Giunta e Commissione nel passato, dei contributi apportati altresì dagli enti e dai soggetti regionali che operano in campo culturale.

La vigente normativa regionale in materia di beni e attività culturali e di spettacolo si deve, del resto, riconoscere abbia permesso un'efficace azione su un patrimonio costituito da oltre trecento musei, da quasi mille biblioteche, da oltre cento archivi storici, da numerosissimi edifici di pregio storico e architettonico di eccezionale interesse. Altrettanto opportunamente ha agito nel campo dello spettacolo, che conta sulla presenza di straordinarie istituzioni culturali, musicali, teatrali e su un capitale di enti, associazioni e operatori che hanno reso dinamica la vita culturale di questa regione.

Appare però ora essenziale tracciare una linea strategica unica d'insieme, equilibrata e omogenea, orientata a uno sviluppo armonico in cui ogni specificità possa contribuire al fine comune di una crescita che valorizzi il patrimonio culturale ed identitario del Veneto.

La struttura portante del Testo, pur tiene conto della tradizionale suddivisione per settori di attività, detta disposizioni di carattere generale, definisce i principi che ispirano l'azione regionale e individua le finalità da perseguire, gli ambiti di interesse e le modalità con le quali intende intervenire.

Le finalità di indirizzo in Proposta si fondano sul principio della programmazione, articolata su scala triennale. Il Programma triennale è documento unico per ogni materia in ambito culturale. I contenuti del Programma trovano compiuta attuazione nei piani annuali. Ciò che consentirà di calibrare l'intervento regionale, modulandolo sulle effettive necessità, di investire nelle potenzialità di sviluppo strutturale del settore culturale e di verificare costantemente i risultati delle azioni intraprese.

Nel proprio ruolo di coordinamento e indirizzo, la Regione continuerà ad avvalersi del contributo degli enti locali, a supporto della propria azione, nonché del dialogo collaborativo con i soggetti maggiormente rappresentativi del mondo culturale operante in Veneto, al fine di orientare in senso ascendente l'intervento regionale con miglior efficacia rispetto agli obiettivi da realizzare.

Contenuti della proposta di testo unificato di legge regionale.

L'attuale Proposta legislativa consta di quarantuno articoli - organizzati in tre Titoli, a loro volta suddivisi in Capi - e si pone come norma di principi, di delegificazione e costruzione di un ordinamento regionale nuovo rappresentato da strumenti di programmazione e provvedimenti amministrativi a contenuto normativo, contestualmente provvedendo ad abrogare dall'entrata in vigore della legge che ne sortirà (articolo 40, comma 1) o, diversamente, dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del primo Programma triennale della cultura e, ove disposti, dei provvedimenti amministrativi di delegificazione (articolo 40, comma 2), di un considerevole numero di leggi regionali: perché leggi ad effetti esauriti, o perché disapplicate e superate dai fatti o, ancora, perché leggi sostituite dai contenuti dispositivi del programma regionale e, qualora interessate, dagli atti di delegificazione.

E tuttavia il rinnovato assetto non contraddice l'attuale sistema di partecipazione regionale su base legislativa alle istituzioni culturali "storiche" del Veneto, la cui vigenza non è compromessa.

Per ciò che attiene ai profili competenziali (articolo 1), mentre la tutela dei beni culturali è compresa tra le competenze legislative statali di carattere esclusivo (art. 117, comma 2, lettera s), Cost.) - ad eccezione della tutela dei beni librari la cui gestione è di competenza regionale - la relativa valorizzazione, insieme alla promozione e organizzazione di attività culturali, è assegnata alle materie di legislazione concorrente (art. 117, comma 3, Cost.). Alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, pertanto, la proposta di legge regionale in oggetto si colloca nell'ambito di una competenza legislativa regionale di tipo concorrente, che si pone, quanto alle disposizioni in ordine ai beni ed alle attività culturali, in riferimento alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni, in particolare degli articoli 6 e 7 del Codice.

Il Titolo I "Disposizioni generali e di programmazione", oltre al citato articolo 1, include,

- quanto al Capo I "Disposizioni generali":
 - l'art. 2 (Principi) elenca i principi cui l'intervento regionale debba conformarsi nell'esercizio delle proprie competenze in materia di cultura;

- l'art. 3 (Finalità), individua, fra queste, per citarne solo alcune, le attività di ricerca, studio e progettualità nei diversi settori della cultura; la tutela dei beni culturali in Veneto, un patrimonio che non ha pari al mondo, incluso il patrimonio religioso; l'equa distribuzione dell'offerta culturale nel territorio, della qualificazione di musei, biblioteche e archivi, dello sviluppo e diffusione dei servizi offerti, nonché della riqualificazione degli spazi culturali e di spettacolo; la realizzazione in rete, un sistema regionale di spettacolo, capace di intercettare le progettualità di valore e anche di carattere innovativo del territorio; il sostegno alle attività economiche e all'occupazione giovanile nel settore culturale, nonché le imprese culturali e creative anche attraverso le nuove tecnologie; il riconoscimento del ruolo del volontariato nell'ambito culturale; l'aggiornamento degli operatori culturali, in risposta alle istanze che provengono dal territorio; la promozione del partenariato pubblico-privato;

- l'art. 4 (Ambiti dell'intervento regionale), definisce gli ambiti dell'intervento regionale nel settore dei beni, dei servizi culturali e delle iniziative culturali promosse dalla Regione o da istituzioni pubbliche e private;

- l'art. 5 (Ambiti d'intervento degli enti locali), dispone che - quanto all'intervento provinciale e della Città Metropolitana di Venezia - la Regione favorisca l'esercizio aggregato di funzioni e servizi e definisce gli ambiti di intervento dei comuni singoli o associati, nel rispetto della programmazione regionale;

- l'art. 6 (Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati) prevede che la cooperazione strutturale e funzionale con lo Stato e i soggetti pubblici e privati sia il modus operandi ordinario per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di cultura;

- quanto al Capo II "Programmazione":

- l'art. 7 (Programma triennale della cultura) introduce lo strumento, approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, che per ciascun settore (Beni Culturali, Servizi culturali, Attività culturali e di spettacolo) definisce le strategie, le priorità di intervento, gli obiettivi dell'azione regionale e le tempistiche di realizzazione. Il Programma fornirà pertanto i criteri di individuazione delle iniziative di interesse, i soggetti da coinvolgere per la loro attuazione e le modalità di finanziamento degli interventi;

- l'art. 8 (Piani annuali), sono gli strumenti di attuazione annuale del programma triennale, approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare;

- l'art. 9 (Modalità di intervento), sono gli strumenti attraverso i quali la Regione realizza il suo intervento in materia: bandi ed altre procedure di evidenza pubblica per la concessione di contributi, finanziamenti o altri vantaggi economici; accordi o intese con lo Stato, gli enti locali o con altri soggetti pubblici e privati; partecipazione ad organismi strategici del settore; realizzazione di iniziative in collaborazione con soggetti pubblici e privati; partecipazione a programmi e progetti interregionali, macroregionali, nazionali, comunitari e internazionali; ulteriori forme di sostegno e agevolazioni finanziarie;

- l'art. 10 (Consulta regionale della cultura), istituisce l'organo consultivo della Giunta rispetto al Programma triennale e per argomenti ritenuti di interesse in materia di cultura. La Giunta ne definisce composizione e funzionamento;

- l'art. 11 (Conferenze regionali di settore) prevede che la Giunta regionale possa organizzare Conferenze regionali tematiche, per i vari ambiti di intervento, come luoghi di confronto con i soggetti pubblici o privati operanti nel territorio ed esperti;

- l'art. 12 (Sistema informativo regionale della cultura) dispone che la Giunta istituisca un sistema informativo integrato della cultura nel Veneto, per l'accessibilità ai dati relativi ai beni e servizi culturali e ai dati relativi alle attività culturali e di spettacolo. Il sistema informativo sarà funzionale alle attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale del Veneto ed a quelle di studio, ricerca e promozione della cultura da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private del Veneto. Lo strumento di accesso pubblico per la diffusione e promozione culturale è individuato nel Portale della cultura che incentiverà anche forme di turismo culturale;

- l'art. 13 (Imprese culturali creative) definisce, ai fini dell'applicazione della legge, tali soggetti economici - imprese che producono e/o distribuiscono beni e servizi nell'ambito delle arti dello spettacolo, delle arti visive, del patrimonio culturale, dell'audiovisivo, dei nuovi media, della musica e dell'editoria - ed individua gli interventi regionali a loro sostegno, a significare la grande attenzione della Regione verso la cosiddetta "economia creativa", in continua espansione nell'ambito dell'economia globale;

- l'art. 14 (Partecipazione regionale alle Istituzioni di rilevante interesse), consente la costituzione o partecipazione della Giunta regionale a fondazioni e associazioni come definite dal Codice Civile, senza scopo di lucro, che perseguono le finalità in materia;

- l'art. 15 (Promozione delle professionalità culturali), promuove le professionalità e competenze applicate alla valorizzazione, conservazione e fruizione del patrimonio culturale, ed in particolare le professionalità dei servizi culturali, delle arti performative e dell'industria culturale, degli addetti alla cura, gestione e comunicazione del patrimonio culturale, compreso quello dell'arte contemporanea, garantendo continuità delle arti e tradizioni anche con l'applicazione di moderne tecnologie. Sono previste collaborazioni con le Università, gli enti di ricerca, gli organismi di formazione e le associazioni professionali del territorio.

Il TITOLO II "Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali", si compone di tre Capi.

Il Capo I "Beni e servizi culturali" è dedicato alle attività e agli interventi attraverso cui la Regione esercita le funzioni di valorizzazione sui beni e sui servizi culturali:

- l'art. 16 (Funzioni e modalità di intervento) descrive le azioni regionali con le quali la Giunta promuove e sostiene la valorizzazione, la conoscenza, la conservazione e la salvaguardia dei beni culturali e del patrimonio culturale del Veneto;

- l'art. 17 (Interventi a favore della specificità del patrimonio culturale veneto) individua le attività che esprimono la specificità culturale del patrimonio regionale, storico, artistico, demotnoantropologico, architettonico, archeologico e paleontologico e, tra queste, le attività di conservazione e valorizzazione del complesso delle Ville Venete, delle città murate, del patrimonio fortificato e del patrimonio materiale e immateriale della Grande Guerra oltre alle attività di valorizzazione del patrimonio di interesse archeologico e paleontologico del veneto nonché di quello bibliografico e della storia editoriale;

- l'art. 18 (Patrimonio culturale immateriale) impegna la Giunta ad interventi di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale veneto, anche col potenziamento di tecnologie per l'informazione e comunicazione ed il supporto dello studio, della ricerca, dell'educazione al patrimonio culturale e dell'aggiornamento degli operatori culturali;
 - l'art. 19 (Patrimonio UNESCO) attribuisce rilievo particolare alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dai beni materiali ed immateriali presenti nel territorio protetti dall'UNESCO;
 - l'art. 20 (Catalogazione dei beni culturali) include fra gli obiettivi regionali il sostegno alle attività di catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali presenti nel territorio;
 - l'art. 21 (Patrimonio librario e culturale) richiama l'art. 5, co. 3, del Codice, modificato dal D.L. 78/2015 convertito con Legge n. 125/2015, che prevede la possibilità per la Regione di esercitare funzioni di tutela sui beni librari, unicamente sulla base di specifici accordi o intese con il Ministero competente, essendo state riattribuite allo Stato le predette funzioni;
 - l'art. 22 (Sistema regionale degli istituti della cultura) definisce detto Sistema, come strumento di cooperazione tra musei, dagli archivi e dalle biblioteche, per la valorizzazione dei rapporti con il territorio, per la qualificazione dell'offerta dei servizi e delle attività culturali e per la promozione del patrimonio culturale. La Regione promuove l'integrazione dei servizi offerti dalle diverse tipologie di istituti, il miglioramento della loro gestione e il grado ottimale di organizzazione delle attività. La Giunta regionale, definisce il profilo organizzativo e le modalità di funzionamento e di gestione del Sistema;
 - l'art. 23 (Riconoscimento regionale) attribuisce alla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, la definizione dei requisiti e delle modalità secondo le quali procedere al riconoscimento regionale di musei, archivi e biblioteche, di proprietà pubblica e privata, anche quando siano compresenti le diverse tipologie. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce inoltre, gli ambiti territoriali ottimali per la creazione dei sistemi territoriali. Il riconoscimento regionale costituisce per gli Istituti di cultura requisito indispensabile ai fini della loro inclusione nel Sistema di cui all'articolo 22 e per l'accesso ai finanziamenti regionali;
 - l'art. 24 (Azioni per lo sviluppo del sistema degli istituti della cultura) individua le modalità di attuazione degli interventi per favorire la crescita del territorio attraverso la promozione e lo sviluppo dei servizi culturali erogati dal sistema degli Istituti di cultura. La Giunta, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i livelli minimi e gli standard ottimali di funzionamento di musei, archivi e biblioteche anche analizzando i dati raccolti dal Sistema informativo regionale;
 - l'art. 25 (Promozione del volontariato culturale) promuove l'azione del volontariato in cultura, incentivando gli accordi con i soggetti interessati e la corretta regolamentazione e disciplina degli apporti volontari in materia, a supporto alla gestione dei servizi culturali;
 - l'art. 26 (Interventi regionali per l'arte contemporanea) prevede che la Regione promuova e valorizzi l'arte contemporanea, sostenendo l'attività degli artisti, in particolare i giovani artisti, favorendo la conoscenza e la fruizione dell'arte contemporanea, l'espressione della creatività artistica, del design e le relazioni a livello nazionale ed internazionale anche attraverso interventi di arte pubblica;
 - l'art. 27 (Beni paesaggistici ed ecomusei) promuove la valorizzazione dei beni paesaggistici e prevede interventi regionali volti al recupero di ambiti paesaggistici, con particolare attenzione ai contesti territoriali con beni rappresentativi della civiltà veneta, nonché interventi di formazione del personale preposto. In tale ambito è prevista, sentita la competente commissione consiliare, l'istituzione degli ecomusei.
- Il Capo II "Patrimonio culturale di proprietà regionale" disciplina la conservazione, promozione, fruizione pubblica e valorizzazione del patrimonio culturale di proprietà regionale:
- l'art. 28 (Beni culturali di proprietà regionale) pone in capo alla Giunta il compito di conservazione dei beni culturali regionali, la loro catalogazione, fruizione pubblica e valorizzazione, anche mediante specifici accordi con istituti e luoghi della cultura;
 - l'art. 29 (Archivio regionale della produzione editoriale), dispone che la Giunta regionale garantisca la raccolta, conservazione e fruizione dei documenti ricevuti per deposito legale e costituenti l'Archivio regionale della Produzione Editoriale, la cui attività valorizza, in applicazione della legge 15 aprile 2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";
 - l'art. 30 (Mediateca regionale), recupera tale istituto, istituito dalla legge regionale 6 giugno 1983, n. 30, il cui fine è la salvaguardia, la diffusione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo e fotografico riguardante la storia, il patrimonio artistico e culturale del Veneto, anche attraverso la digitalizzazione della memoria.
- Il Capo III "Attività culturali e spettacolo" definisce, infine, le funzioni e le modalità di intervento regionali quanto alle attività culturali e di spettacolo:
- l'art. 31 (Funzioni e modalità di intervento), pone in capo alla Giunta regionale una serie di iniziative fra le quali la promozione di iniziative di studio e di spettacolo, intraprese da enti territoriali locali e da altri soggetti pubblici e privati; l'agevolazione della crescita e differenziazione dell'offerta e dei consumi culturali; il sostegno dell'attività delle istituzioni culturali venete e le iniziative da loro attuate per la promozione della cultura, della ricerca e dello spettacolo; la creazione di reti e di sistemi integrati per la cultura e per lo spettacolo; il raccordo delle politiche culturali con quelle relative a istruzione, formazione, turismo, ambiente e territorio, sviluppo economico e sociale;
 - l'art. 32 (Attività culturali ed editoriali), sostiene la realizzazione di attività culturali promuovendo lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle strutture culturali attive nel territorio, sostenendo anche l'attività editoriale per valorizzare la realtà locale nei suoi vari aspetti culturali, storici e artistici nonché attraverso la partecipazione a fiere, seminari e congressi;
 - l'art. 33 (Celebrazioni), dispone che sia il Programma triennale come i piani annuali individuano le commemorazioni di eventi e personalità che hanno segnato la storia del Veneto elevandone il prestigio e l'immagine a livello regionale, nazionale e

internazionale. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definirà costituzione e composizione di apposite commissioni tecnico scientifiche per la valutazione delle proposte celebrative e costituirà appositi comitati regionali per le celebrazioni;

- l'art. 34 (Sistema regionale dello spettacolo), istituisce detto Sistema, costituito da soggetti, pubblici o privati, che esercitano le funzioni di produzione, distribuzione, organizzazione e formazione del pubblico. Il Sistema è deputato a promuovere la qualità artistica, garantire il pluralismo, lo sviluppo equilibrato dell'offerta e della domanda di spettacolo, nonché la sostenibilità economica del sistema stesso;

- l'art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo) fa delle politiche regionali in oggetto - la danza, la musica, il teatro, le mostre e i festival, con particolare attenzione ai nuovi talenti - e delle azioni specifiche per i loro sviluppo, linea fondamentale strategica definita dal programma triennale della cultura, dai piani annuali e dagli strumenti d'attuazione di questi ultimi;

- gli articoli 36 (Cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico) e 37 (Produzione cinematografica e audiovisiva) riconoscono nel sistema del cinema e dell'audiovisivo un mezzo fondamentale di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione in quanto strumenti rilevanti di crescita sociale ed economica. La Giunta regionale ne promuove lo sviluppo mediante la realizzazione di rassegne, festival e altri eventi cinematografici, sostiene l'esercizio cinematografico con l'obiettivo di qualificare e diversificare l'offerta, con particolare attenzione alle sale d'essai, ai centri storici e alle aree svantaggiate. promuove la conoscenza del Veneto come set cinematografico e sostiene il settore del Cinema e dell'audiovisivo, valorizzando il patrimonio culturale, storico, artistico e paesaggistico, le risorse professionali e lo sviluppo delle imprese che nel Veneto operano nel settore dell'audiovisivo creando le condizioni per attrarre nel Veneto produzioni cinematografiche ed audiovisive, mediante le attività di Film Commission. Si prevedono inoltre appositi finanziamenti per la realizzazione di progetti nei settori del cinema e dell'audiovisivo, in collaborazione con enti locali e altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro;

- l'art. 38 (Osservatorio dello spettacolo dal vivo), istituito con sede presso la Giunta regionale l'Osservatorio dello spettacolo dal vivo che, ai fini dello sviluppo e evoluzione del settore, analizza l'offerta di spettacolo nel territorio in tutte le sue forme.

Il Titolo III è, infine, dedicato alle disposizioni transitorie e finali: articolo 39 (Norme attuative e transitorie), articolo 40 (Norme di abrogazione) e articolo 41 (Norma finanziaria). Quest'ultima da rivedere, alla luce dell'aggiornamento della scheda di analisi economica e finanziaria.

Sui progetti di legge, nel testo unificato, ai sensi dell'articolo 63, comma 3 del Regolamento, la Sesta Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 66 del Regolamento, nella seduta del 19 marzo 2019 ha espresso a maggioranza (favorevoli il presidente Villanova del Gruppo consiliare Zaia Presidente e i consiglieri Colman e Corsi del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord, il consigliere Barison del Gruppo consiliare Fratelli d'Italia - Movimento per la cultura rurale, il consigliere Dalla Libera del Gruppo consiliare Veneti Uniti, il consigliere Ferrari del Gruppo consiliare Alessandra Morretti Presidente, la consigliera Baldin del gruppo consiliare Movimento 5 stelle, la consigliera Negro del Gruppo consiliare Veneto Cuore Autonomo; astenute le consigliere Salemi e Zottis del Gruppo consiliare Partito Democratico) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”;

- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Orietta Salemi, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

credo di poter dire senza timore di smentite, colleghi, che ci troviamo di fronte a una data storica, perché è da quarant'anni che il Consiglio regionale del Veneto attende un aggiornamento sul sistema della cultura: le leggi che finanziano in sostanza il sistema Cultura Veneto, oggi, le tre grandi leggi che riguardano le attività culturali, i musei, le biblioteche, le manifestazioni, sono datate degli anni '80. Nella precedente legislatura due anni interi sono stati occupati, per la discussione in Commissione, di una proposta di legge che vedeva abbinati altri 15 progetti: siccome a casa mia si dice che il meglio è nemico del bene, ci troviamo di fronte alla dimostrazione classica che tanto tempo impiegato, non dico perso, ma impiegato, in realtà non abbia prodotto il risultato sperato e così atteso.

Ebbene arriviamo oggi finalmente a votare e a dotarci di uno strumento che interviene e norma il sistema; se noi votiamo questa legge diamo finalmente dignità al sistema culturale, riconoscendo il valore di un settore produttivo importante al pari di tanti altri in regione e nel Paese.

Il Presidente Villanova elencava prima alcuni dati interessanti: il numero dei musei del Veneto. 315 gli Istituti museali: vuol dire che quasi un Comune su tre nel Veneto ha una struttura museale, 9 milioni di visitatori nel 2015 - i dati sono stati riportati dall'Area Statistica della Regione Veneto - quando l'ufficio è venuto in Commissione e ci ha riferito che nel 2015 9 milioni di visitatori nei musei hanno garantito 7 milioni di biglietti pagati; 344.000 spettacoli nel 2016 a cui hanno partecipato tra residenti e turisti più di 24 milioni di persone; rendiamoci conto dei numeri e confrontiamoli per capire il significato: in Veneto siamo 5 milioni e abbiamo avuto 24 milioni e rotti di partecipanti alle attività di spettacolo! E potrei andare avanti con le cifre, ma il dato più rilevante di fronte a un settore produttivo ancora in crescita, e che garantisce lo sviluppo anche delle aree territoriali più decentrate, è il volume di affari.

Abbiamo un dato incontrovertibile del 2016: il volume di affari prodotto dalle manifestazioni culturali è pari o addirittura supera i 700 milioni di euro, cosa significa questo? Che in qualche modo il sistema culturale nel suo insieme genera un indotto che non è semplicemente, Assessore Corazzari, un indotto di carattere economico (per cui i biglietti pagati al botteghino, per cui il sistema delle prenotazioni, per cui le sponsorizzazioni, le prestazioni pubblicitarie, le riprese tv, le opportunità occupazionali...) ma è anche un sistema che in qualche modo genera sviluppo sociale e riesce a formare un territorio.

Se tutto questo è sistema cultura ecco perché oggi è importante dotarlo di uno strumento normativo aggiornato che deve tenere conto di alcuni aspetti. Primo: è cambiato il mondo: se è cambiato il mondo è cambiata anche la disponibilità delle risorse pubbliche messe a disposizione. Secondo: è cambiato anche il sistema perché noi fino ad oggi - e speriamo di superarla questa fase - abbiamo avuto il sistema fondato sulla indispensabilità del contributo pubblico, addirittura tante volte sulla insostituibilità del contributo pubblico, per cui se non c'è il finanziamento pubblico quella determinata realtà produttiva di spettacolo o di cultura non va avanti. Oggi questo tipo di sistema non possiamo più permettercelo: le risorse pubbliche sono sempre meno e quindi serve necessariamente andare verso un nuovo modello.

Io faccio un discorso che forse non è tanto politicamente corretto, però dobbiamo anche riconoscere che è così: questo non significa che l'Ente pubblico in questo caso la Regione, debba sottrarsi a una propria responsabilità.

Il presidente Villanova citava le Istituzioni di rilevante interesse culturale del nostro sistema regionale veneto: in primis il nostro pensiero va alle due Fondazioni lirico-sinfoniche: nessuna Regione possiede due Fondazioni lirico-sinfoniche come la Regione Veneto. Ebbene, che cosa deve fare la Regione? certamente deve garantire un contributo significativo, dare un segnale di attenzione così come deve garantire un contributo significativo per permettere a questa legge di decollare, dotandola di una norma finanziaria che sia dignitosa, che sia rispettabile.

Detto questo - ed è qui che forse il ragionamento si fa, se volete, politicamente non corretto (ma forse dobbiamo avere il coraggio di dircelo) - il finanziamento pubblico non può considerarsi insostituibile ma nel contempo la Regione deve assumersi la responsabilità di scelte coraggiose abbandonando quanto fatto fino a oggi. Fino ad oggi la politica regionale ha deciso di intervenire tagliando un pochettino dappertutto e quindi adottando un sistema che è una piccola mancia per tutti i soggetti: questo non è un sistema coraggioso perché in qualche modo il contributo prevede una riduzione per tutti i soggetti che partecipano al sistema culturale, senza distinzione, senza selezione. E questo che cosa crea? Crea una compressione dell'offerta: le leggi dell'economia dicono che, se tu intervieni con i tagli lineari, vai a comprimere l'offerta e soprattutto non intervieni sulle sacche di inefficienza.

Allora che cos'è che deve fare la Regione e noi ci auguriamo che questa legge, attraverso gli strumenti di cui si dota, lo sappia fare: intervenire con coraggio e con responsabilità operando una selezione. E per operare una selezione per destinare dei contributi, che cosa deve fare? Deve cambiare la prospettiva nella modalità dei finanziamenti; ma, badate bene, la prospettiva nuova è una rivoluzione copernicana, perché bisogna passare da un finanziamento dei soggetti al finanziamento dei progetti: dai soggetti ai progetti.

Per intervenire in questo modo occorre ovviamente emanare dei bandi che siano in grado, coraggiosamente, di attribuire premialità a chi si aggrega, a chi si attiva in partnership, a chi addirittura ha la forza di fondersi. Se dico questo è perché c'è stato un esperimento interessante che ha fatto il Friuli Venezia Giulia nel 2014, quando, di fronte a scarsità di risorse a bilancio messe a disposizione per il sistema culturale, invece di finanziare 500 soggetti (dico un numero ovviamente che è assolutamente convenzionale, ma è per dare l'idea), ha finanziato 200 progetti che però vedevano cooperare 500 soggetti, quindi i beneficiari sono stati i progetti che hanno visto l'aggregazione di più soggetti. E questo ha ridotto il proliferare di singole attività, ma ha garantito qualità.

Allora come facciamo noi a decidere, a selezionare e a fare sì che i bandi premino soprattutto le esperienze virtuose? Lo facciamo attraverso gli strumenti di cui si è dotata questa legge che, assessore Corazzari - lo dico con il cuore e ne abbiamo parlato anche ieri a latere di questo Consiglio - non devono farci paura: la Consulta, l'Osservatorio, il sistema informativo sono gli strumenti di cui si serve questa legge, strumenti nuovi, strumenti coraggiosi, che ci permettono di fare un'analisi oggettiva, una fotografia vera di qual è la dinamica di sviluppo garantito da quel determinato evento o da quel determinato bene culturale; ci permette di vedere se ci sono situazioni recessive in quell'area territoriale e quindi ci permette di favorire dei progetti mirati.

Noi in questi mesi e in questi anni quante volte, durante il bilancio, ci siamo detti: ma che cosa andiamo a finanziare o qual è il valore di un'iniziativa culturale? Su che cosa lo misuriamo questo valore? Lo misuriamo sul grado di rappresentanza dell'identità veneta in un territorio, lo misuriamo sui numeri dei biglietti venduti al botteghino di un determinato evento; lo misuriamo perché c'è un'appartenenza di quel determinato Consigliere a quel determinato territorio e si fa garante che quell'evento lì, o quel bene lì, sia importante. Ma tutto questo non basta. Non basta. Occorre, ripeto, la rivoluzione copernicana. Noi dobbiamo avere questa forza e questa volontà: da qui gli emendamenti che abbiamo anche virtuosamente - posso usare questo avverbio - condiviso con il Presidente Villanova. Di qui il paziente lavoro condiviso con tutti i membri della Commissione, con l'Ufficio di Presidenza, con un lavoro straordinario fatto dagli Uffici, a cominciare dall'Ufficio di Presidenza della VI Commissione, all'Ufficio legislativo, all'attività svolta da tutti i dirigenti dell'Area Cultura, che insieme hanno collaborato per portare a casa il risultato di cui oggi possiamo andare davvero fieri.

Non si tratta, Assessore, di procedure che rallentano in qualche modo l'erogazione dei contributi o l'emanazione dei bandi, sono strumenti indispensabili che noi abbiamo cercato anche di migliorare, altrimenti finiamo nella consueta ritualità che si consuma ogni volta durante la legge di bilancio, in cui là ci sono i buoni che sono generosi verso la cultura e dall'altra parte ci sono i cattivi, che invece sono avari. Ma non può funzionare così. Una parte di questo Consiglio tira perché si aumentino le poste di bilancio e un'altra parte dice: ma noi dobbiamo tener conto che non mettiamo le mani nelle tasche dei Veneti...Questo è il solito mantra, ma se usciamo da questa logica, e veramente facciamo sì che questa legge diventi la leva di questa rivoluzione, noi abbiamo fatto davvero un servizio importante per i Veneti. Io credo che servano veramente coraggio e responsabilità per riconoscere a questa legge il suo potenziale straordinario. È uno strumento formidabile di cui ci andiamo a dotare, uno strumento nuovo e innovativo, uno strumento che rende ragione di come il sistema culturale sia un settore primario dello sviluppo di un territorio: ce lo dice anche l'investimento che fanno le politiche europee sulla Cultura. L'Europa si è inventata le industrie culturali e creative e ha stabilito delle linee di

programmazione, e quindi di destinazione dei fondi; attraverso la legge di oggi noi ci mettiamo in coerenza con questa visione e ne possiamo andare sicuramente fieri.

Assessore, colleghi, io voglio chiudere in questo modo: di fronte a questa situazione di mondo che è cambiato, di risorse che sono sempre meno, il classico ragionamento che si fa è che la coperta è troppo corta, per cui bisogna tirarla da una parte o dall'altra; però io dico che, se è l'atleta che deve coprire il suo corpo, cosa va a coprire? Va a coprire i muscoli delle gambe, che devono stare caldi, perché poi l'atleta ha bisogno delle gambe per correre; se invece quel corpo che ha freddo è il corpo di un intellettuale, che deve scrivere un testo, un romanzo o una partitura musicale, cosa va a coprire la coperta? Va a coprire, ovviamente, le mani, perché sono quelle con le quali l'intellettuale si serve per scrivere la sua opera. Allora è evidente che si tratta di fare delle scelte: se noi tiriamo un po' di qua e un po' di là la coperta, la coperta o si sbrega, come si dice, oppure non basta. È evidente che la scelta va fatta o sul corpo dell'atleta, o sul corpo di chi invece deve servirsi delle mani piuttosto che delle gambe. La metafora è per dire che abbiamo lo strumento per scegliere e decidere.

Noi voteremo convintamente questa legge grazie anche alla manovra emendativa messa o in campo dal partito democratico, grazie al contributo del collega Marino Zorzato, del collega Alessandro Montagnoli, firmatari delle rispettive leggi abbinata a questa. Così come l'ha dato il Partito Democratico attraverso la mia firma al Pdl sullo spettacolo dal vivo, perché questo PdL 261 diventasse il PdL di sintesi degli altri testi.

Allora io credo che così come è stato fatto uno sforzo enorme per arrivare a questa data (e chiudo davvero) storica, credo che altrettanto sia importante l'apporto che venga oggi dall'Aula per arrivare a votare e a dar vita e corpo a questa nuova legge.

Quando si è aperta la legislatura io ricordo che il mio primo intervento in quest'Aula è stato fatto guardando il collega neo Assessore Corazzari, a cui ho detto: "Assessore, una delle prime cose che dovremmo fare è mettere mano alla legge cultura che è rimasta impantanata nelle more di una discussione senza fine nella precedente legislatura". L'Assessore ha fatto di più e gliene do atto e merito: ha deciso di presentare un'altra legge che è uno strumento più snello e, dovrebbe essere, più efficace; per questo, Assessore, non depotenziamolo perché il motore di questa legge sono i tre strumenti - di cui dicevo prima - di verifica e di controllo; perché la valutazione del rapporto evento/esito o bene culturale/esito vuole essere e deve restare il valore aggiunto di questa nuova legge."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 8 della legge statutaria n. 1/2012 è il seguente:

"Art. 8 - Patrimonio culturale e ambientale.

1. Il Veneto, nel rispetto del principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future, opera per assicurare la conservazione e il risanamento dell'ambiente, attraverso un governo del territorio volto a tutelare l'aria, la terra, l'acqua, la flora e la fauna quali beni e risorse comuni.

2. La disponibilità e l'accesso all'acqua potabile, nonché all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti universali. La Regione garantisce a ciascun individuo il diritto al minimo vitale giornaliero d'acqua quale diritto alla vita.

3. La Regione, consapevole dell'inestimabile valore del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto e di Venezia, si impegna ad assicurarne la tutela e la valorizzazione ed a diffonderne la conoscenza nel mondo.

4. La Regione tutela e valorizza gli aspetti tipici e caratteristici dell'ambiente e delle produzioni venete.

5. La Regione tutela il paesaggio e riconosce l'importanza delle attività rurali e forestali ai fini del miglioramento della qualità della vita, della tutela della biodiversità, della sicurezza alimentare e della salvaguardia del territorio.

6. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e qualità dell'ambiente, sui rischi per la salute e su ogni altra situazione di criticità che si manifesti sul suo territorio."

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 42/2004 è il seguente:

"Articolo 5 Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

[2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero.]

3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.

4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.

5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.

6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite.

7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.”.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'art. 101 del decreto legislativo n. 42/2004 è il seguente:

“Articolo 101 Istituti e luoghi della cultura

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

- a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
- b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
- c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;
- d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
- e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
- f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.”.

Nota all'articolo 24

- Per il testo dell'art. 101 del decreto legislativo n. 42/2004 vedi nota all'articolo 22.

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'art. 131 del decreto legislativo n. 42/2004 è il seguente:

“Articolo 131 Paesaggio

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici. (231)

4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.

5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.

6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.”.

Nota all'articolo 30

- La legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 reca disposizioni in materia di “Istituzione della mediateca regionale.”.

Nota all'articolo 37

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 45/2017 è il seguente:

“Art. 6 - Istituzione della Veneto Film Commission.

1. È istituita la Fondazione “Veneto Film Commission” quale fondazione di partecipazione promossa e sostenuta dalla Regione del Veneto in qualità di socio fondatore.

2. Alla Fondazione “Veneto Film Commission” possono aderire: gli enti locali, le Camere di commercio nonché altri organismi imprenditoriali e associativi pubblici e privati del Veneto.

3. La Fondazione “Veneto Film Commission” assolve ai seguenti compiti istituzionali:

- a) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico nonché favorire la crescita della competitività della regione creando le condizioni per attirare le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane ed estere anche attraverso servizi dedicati, incentivi fiscali, sportelli dedicati;
- b) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate nella regione, che promuovono e diffondono l'immagine e la conoscenza del Veneto;
- c) sostenere le iniziative di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva nel Veneto;
- d) valorizzare le risorse professionali e tecniche del settore attive sul territorio regionale;
- e) promuovere la conoscenza del patrimonio storico culturale della Mediateca regionale e incentivare la fruizione del materiale audiovisivo e filmico in essa contenuto;
- f) gestire appositi fondi destinati al settore e derivanti da risorse pubbliche nazionali, regionali, comunitarie e di altri soggetti.

4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari e a procedere con propri provvedimenti alla definizione delle modalità attuative e organizzative della Fondazione “Veneto Film Commission”.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.”.

Nota all'articolo 41

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 4 - Leggi di spesa ad effetti pluriennali.

1. Le leggi che dispongono spese sia a carattere continuativo o ricorrente, sia a carattere pluriennale determinano gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire.

2. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2 bis. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

3. Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in più annualità indicano il numero complessivo delle annualità e l'importo massimo delle obbligazioni pluriennali che possono essere assunte per ciascun anno di validità della legge stessa.

4. L'importo massimo delle obbligazioni pluriennali di cui al comma 3 è definitivamente rideterminato in misura pari al totale degli impegni definiti in chiusura dell'esercizio successivo a quello di prima iscrizione del limite di impegno.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione beni attività culturali e sport